

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE PER IL MESE
GENNAIO 2010

Di Elena Falletti

Publicata sul Quotidiano Giuridico del 7 gennaio 2010

Francia

I giudici francesi autorizzano una persona omosessuale ad adottare un minore

Conclusa la vicenda che ha visto la Francia condannata dalla Corte europea dei diritti umani per discriminazione fondata sull'orientamento sessuale

Tribunal Administratif de Besançon, 10 novembre 2009

Come si ricorderà la vicenda fece piuttosto scalpore quando il 22 gennaio 2008 la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo condannava la Francia per discriminazione basata sull'orientamento sessuale aver negato l'adozione ad una single omosessuale. Statuiva la Corte dei diritti umani: *"Una scelta fondata su una distinzione è discriminatoria ai sensi dell'art. 14, se essa manca di uno scopo oggettivo e ragionevole, ovvero se essa non persegue uno scopo legittimo o se non vi è rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi e lo scopo. Nel caso si tratti di orientamento sessuale è necessario che vi siano delle ragioni particolarmente gravi e convincenti per giustificare una differenza di trattamento in materia di diritti sanciti dall'art. 8 CEDU. Su questi presupposti è discriminatorio negare l'autorizzazione all'adozione del singolo fondando il diniego esclusivamente sull'omosessualità dell'aspirante genitore"*. Si ricorda che la legge francese consente l'adozione alla persona singola e secondo la Corte di Strasburgo la discriminazione subita dalla ricorrente, convivente con un'altra donna senza che la coppia avesse sottoscritto un Pacte Civile de Solidarité, consisteva nella prevalenza dell'indagine sul suo orientamento sessuale piuttosto che sulle sue qualità di educatrice professionale d'infanzia.

Nella decisione in epigrafe i giudici hanno corretto i loro parametri di valutazione aderendo alle conclusioni della consulente psicologa, la quale ha concluso che la ricorrente e la sua compagna sembrano formare una coppia unita e complementare aperta all'esterno dove ciascuno manifesta se stesso liberamente. Malgrado il modello di coppia diverso, il contesto socioculturale e familiare offerto è armonioso.

Spagna

Quasi contrordine della giurisprudenza di merito spagnola: il crocefisso può restare in classe se nessuno ne chiede la rimozione

Già annunciato il ricorso da parte della Asociación Cultural Escuela Laica che aveva presentato l'istanza

Tribunal Superior de Justicia de Castilla Y Leon, 14 dicembre 2009

La pronuncia spagnola in epigrafe è molto interessante perchè cerca di contemperare le rivendicazioni alla laicità delle istituzioni pubbliche come la scuola con la tradizione di un paese profondamente cattolico come la Spagna. L'effetto è surreale perchè il Tribunale spagnolo riconosce che la presenza del simbolo religioso può turbare i minori i quali vengono educati nella laicità, tuttavia per procedere alla rimozione è necessaria una richiesta dei genitori, altrimenti se il simbolo è accettato da tutti gli alunni, nonchè dai loro genitori, esso può restare affisso sia in classe sia negli

spazi comuni.

I giudici spagnoli sono giunti a tale deliberazione dopo aver esaminato attentamente, e dandone conto nella loro motivazione, la sentenza della Corte europea dei diritti umani, Lautsi contro Italia dello scorso 3 novembre 2009. Considerando altresì che nella Costituzione spagnola viene previsto che i poteri pubblici mantengano una relazione di cooperazione con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni, i giudici osservano che "solo mediante limitazioni reciproche dei diritti di tutti è possibile raggiungere un livello minimo di convivenza". Così viene giustificata la rimozione del crocifisso su richiesta.

Questa soluzione è di indubbia originalità, tuttavia essa provoca riflessioni sulla vera essenza del principio di laicità dello Stato: può esso valere *ad personam*?

Germania

L'apertura festiva dei negozi nelle durante il periodo dell'Avvento è contrario al rispetto del principio della dignità umana costituzionalmente protetto

Discussa sentenza del Bundesverfassungsgericht sull'apertura dei negozi durante il periodo natalizio

BVerfGE, 1 BvR 2857/07 - 1 BvR 2858/07, 1 dicembre 2009

A seguito della riforma del Federalismo tedesco, la quale ha attribuito la regolamentazione degli orari del commercio ai Länder, il Land di Berlino ha modificato la propria disciplina autorizzando le aperture degli esercizi commerciali durante le domeniche dell'Avvento (Berliner Ladenöffnungsgesetz – BerlLadÖffG), mentre la maggioranza dei Länder tedeschi ha preferito non autorizzare detta apertura. La normativa del Land berlinese, entrata in vigore nel 2006, è stata oggetto di ricorso costituzionale proposto tanto dall'arcidiocesi cattolica di Berlino, tanto dalla chiesa evangelica. Nei ricorsi veniva asserito che il BerlLadÖffG prevedesse delle disposizioni eccessive sulla disciplina degli orari dei negozi rispetto alla citata legge federale di riforma.

Il Tribunale federale costituzionale tedesco ha stabilito che le previsioni berlinesi sull'apertura dei negozi durante tutte le quattro domeniche dell'Avvento sia incompatibile con gli articoli 4.1, 4.2 (inerenti alla libertà di religione) e 140 della Grund Gesetz (si riferisce alla libertà religiosa nella Costituzione di Weimar previsto dall'art. 139 WRV) poichè il giorno festivo deve essere riconoscibile rispetto ai giorni feriali. Gli interessi economici dei commercianti a concludere più affari e gli interessi dei clienti nell'effettuare i proprio acquisti non sono sufficienti a giustificare eccezioni. Una tradizione religiosa e sociale secolare trova radici nelle tradizioni cristiane, quindi il legislatore deve garantire un livello minimo di protezione delle festività religiose. Il dovere dello Stato di osservare una neutralità ideologica e religiosa non contrasta con gli scopi degli artt. 4.1 e 4.2 della Grund Gesetz formulati sul modello dell'art. 139 della Costituzione di Weimar, ma tutela il diritto individuale del rispetto della dignità umana garantendo la protezione delle tradizioni delle festività natalizie cui essa è legata.

Stati Uniti d'America

Il divieto di cantare le carole natalizie non viola il Primo Emendamento, anzi è conforme alla Establishment Clause

Continua il contenzioso giudiziario in materia di laicità dello Stato contrapposta alla manifestazione del credo religioso.

US Court of Appeals for the Third Circuit, 24 novembre 2009

Secondo il giudice federale del Terzo Distretto la policy di una scuola che proibisce l'esecuzione di canzoni di Natale non viola la Clausola del *First Amendment Establishment Clause* poichè tale divieto è neutrale verso la religione e assicura che la scuola non violi il Primo Emendamento il quale proibisce la propaganda religiosa. Nella sentenza viene osservato che a scuola vengono insegnati i canti natalizi e che gli insegnanti di musica li fanno spesso suonare durante le ore di lezione, mentre il divieto proibisce esclusivamente la loro esecuzione pubblica.